

Codice A1012A

D.D. 6 luglio 2020, n. 279

Associazione "AMICI DELL'OSPEDALE DI BIELLA O.N.L.U.S." con sede in Ponderano (BI). Provvedimenti in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata.



ATTO DD 279/A1012A/2020

DEL 06/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: Associazione "AMICI DELL'OSPEDALE DI BIELLA O.N.L.U.S." con sede in Ponderano (BI). Provvedimenti in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata.

Premesso che:

Il Presidente della Associazione "AMICI DELL'OSPEDALE DI BIELLA O.N.L.U.S." con sede in via dei Ponderanesi n. 2 - Ponderano (BI), ha presentato istanza di iscrizione dell'Associazione medesima nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.01;

l'Associazione non ha fini di lucro, opera esclusivamente sul territorio della Regione Piemonte e rimosso qualsiasi intento lucrativo, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- interventi e servizi sociale;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio sanitarie;
- beneficenza;

in particolare l'attività dell'associazione ha lo scopo di realizzare e favorire la migliore esecuzione ed adempimento dei compiti e delle funzioni relative all'assistenza sanitaria del nuovo ospedale di Biella, il tutto come meglio specificato nell'art. 3 dello Statuto allegato al presente provvedimento.

atteso che ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31.07.2001, modificata con D.G.R. n. 18 – 5603 dell'11.09.2017 nonché ai sensi del Dlgs 117/2017 e s.m.i., dalla lettura della documentazione allegata all'istanza, l'Associazione risulta in possesso della disponibilità patrimoniale;

l'Associazione in oggetto si è costituita con atto pubblico in data 12/03/2014 Rep. N. 71884 a rogito Dott. Raffaello LAVIOSO, Notaio in Biella, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Biella e Ivrea, registrato a Biella il 19/03/2014 al n. 1341 serie 1T;

successivamente al fine di adeguare lo statuto al D.lgs 117/2017 e s.m.i. e di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica privata, lo Statuto è stato modificato come si rileva dal verbale del 17/09/2019 Rep. N. 75617 a rogito Dott. Raffaello LAVIOSO, Notaio in Biella, registrato a Ivrea il 27/09/2019 al n. 4844 serie 1T;

Preso atto che la suddetta Associazione risulta iscritta con decorrenza dal 13/03/2014 all'anagrafe O.N.L.U.S. dell'Agenzia delle Entrate e lo Statuto modificato Rep. 75617 del 17/09/2019 è stato depositato e approvato dal competente ufficio;

rilevato che la Direzione Sanità e Welfare, contattata al fine di esprimere parere in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31.07.2001, ha espresso parere favorevole (ns prot. 19838 del 01/07/2020);

considerato che ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, la denominazione dell'Associazione in oggetto sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione della stessa al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-2016;

Vista la D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale provvisorio delle persone giuridiche;

Vista il D.P.R. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77;

Visto il D.lgs 117/2017 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs n. 29/93;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di riconoscere l' idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001, della Associazione "AMICI DELL'OSPEDALE DI BIELLA O.N.L.U.S." con sede in via dei Ponderanesi n. 2 - Ponderano (BI).

Lo Statuto in questione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Lr. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli art.li 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

(A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici)

Firmato digitalmente da Marco Piletta

Allegato

STATUTO

ART. 1) - Esiste a' sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, una associazione denominata **"AMICI DELL'OSPEDALE DI BIELLA - E.T.S." (già O.N.L.U.S.)**.

ART. 2) - L'associazione ha sede sociale in Ponderano Via dei Ponderanesi n. 2.

ART. 3) - L'Associazione ha per unico scopo, rimosso qualsiasi intento lucrativo, **il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale aventi ad oggetto:**

- **interventi e servizi sociali;**
- **interventi e prestazioni sanitarie;**
- **prestazioni socio-sanitarie;**
- **beneficenza,**

così come previsto all'art. 5) comma 1) lett. a), b), c) ed u) del comma 1° art. 5 D. Lgs. 117/2017.

In particolare l'attività dell'associazione ha lo scopo di realizzare e favorire la migliore esecuzione ed adempimento dei compiti e delle funzioni relative all'assistenza sanitaria del nuovo Ospedale di Biella.

L'Associazione opererà quindi sia per incrementare e integrare le risorse destinate al nuovo ospedale sia per migliorare e garantire lo standard dei servizi ospedalieri permettendo:

- di fornire un'accoglienza mirata al rispetto della dignità umana;
- di assicurare il miglior livello possibile di comfort che non significa lusso ma costituisce parte integrante del processo di cura;
- di garantire ambienti sicuri e gradevoli anche per chi ci lavora;
- di contribuire, se necessario, alla formazione degli operatori e al potenziamento della strumentazione.

L'Associazione per evidenti ragioni legate alla particolarità del proprio oggetto opererà specificamente nell'ambito del territorio della provincia di Biella.

Per il raggiungimento dello scopo associativo l'associazione potrà promuovere manifestazioni ed eventi in ambito sociale e culturale nonché organizzare e gestire corsi, lezioni, seminari per l'elevazione professionale del personale ospedaliero finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi.

E' consentito lo svolgimento di attività diverse purchè secondarie e strumentali allo scopo di finanziare le attività istituzionali di interesse generale nei limiti consentiti dall'art. 5 D.Lgs. 117/2017, e compiere tutte quelle operazioni ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie od opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa

l'effettuazione di operazioni di carattere commerciale

(manifestazioni pubbliche, eventi di carattere pubblicitario, sponsorizzazioni, attività didattiche, studi, formazione ecc.) purchè svolte nell'ambito delle attività istituzionali, **senza scopo d lucro** e nell'esclusivo perseguimento dei fini di solidarietà sociale enunciati.

DURATA

ART. 4) - L'Associazione ha durata illimitata.

PATRIMONIO

ART. 5) - Il patrimonio è costituito:

- dal versamento di quote associative;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, oblazioni, donazioni e/o lasciti;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- **dai redditi derivanti dalla gestione del patrimonio e dallo svolgimento di attività secondarie e strumentali nei limiti di legge.**

Il patrimonio dell'associazione con gli eventuali utili od avanzi di gestione è destinato integralmente al perseguimento dei fini istituzionali, **per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.** Per quanto precede è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si applica in ogni caso l'art. 8 D. Lgs. 117/2017 ed in tal senso si considerano distribuzione indiretta di utili le attività ed i comportamenti indicati al comma 3 della disposizione richiamata.

Non può essere ripartito nè distolto in qualunque forma dalla sua destinazione sia durante la vita che all'atto dello scioglimento dell'associazione.

ESERCIZI

ART. 6) - L'esercizio finanziario inizia al 1° gennaio e chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio **formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, e dalla relazione di missione in conformità al disposto degli artt. 13 e 14 D.Lgs. 117/2017.**

Nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e del Consiglio Nazionale del Terzo Settore in conformità ai principi indicati dal citato art. 14.

Si applicano gli articoli 13, 14 e 15 del D. Lgs. 117/2017

ricorrendone i presupposti e in quanto compatibili.

In conformità all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le attività indicate al comma 3 della disposizione richiamata.

QUOTA ASSOCIATIVA

ART. 7) - Qualora determinata dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione tutti i soci contribuiscono con una quota, da versarsi all'atto dell'adesione o, in caso di rinnovo entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. L'ammontare della quota, se richiesta, è stabilito dal Consiglio Direttivo.

A seguito della presentazione della domanda da parte dei nuovi associati il Consiglio Direttivo delibera a proprio giudizio sulla relativa ammissione.

INTRASFERIBILITA' DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

ART. 8) - La quota associativa è intrasferibile tanto per atto tra vivi quanto per successione a causa di morte. Gli eredi dell'associato deceduto non avranno pertanto alcun diritto sul patrimonio dell'associazione nè avranno titolo a ripetere i contributi versati dall'associato deceduto.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

ART. 9) - La qualità di socio si perde:

a) per recesso, che deve essere notificato con lettera di dimissioni al Presidente;

b) per esclusione qualora:

- il socio manifesti comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione o si renda responsabile di gravi manchevolezze o sanzioni penali;

- il socio non versi la quota associativa, ove richiesta, entro il termine fissato nel sollecito dal Segretario.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il recesso o l'esclusione non danno diritto al rimborso di quote o somme a qualsiasi titolo versate e non dispensano dal pagamento di debiti contratti in precedenza con l'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10) - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Comitato Consultivo - se nominato;

- **l'Organo di Controllo/il Revisore Legale dei Conti.**

ASSEMBLEE ORDINARIA E STRAORDINARIA

ART. 11) - Le Assemblee dei soci sono ordinarie o straordinarie:

- l'Assemblea ordinaria approva il bilancio di esercizio, nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo/Revisori Legali dei Conti, e delibera sulla responsabilità dei relativi componenti;

- fornisce quando richiesta pareri consultivi e delibera su quanto altro venga sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Essa è convocata dal Presidente in relazione alle esigenze associative e comunque almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di gestione;

- l'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, sulla messa in liquidazione dell'associazione, sull'eventuale adozione del regolamento interno **e sull'esclusione degli associati.**

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta lo reputi il Consiglio Direttivo. L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria potrà altresì essere convocata su domanda motivata di almeno un terzo degli associati.

Le Assemblee ordinarie o straordinarie sono convocate presso la sede sociale o in altro luogo da stabilirsi, sia in Italia che all'Estero, mediante invio agli associati di lettera, telegramma, telefax, e-mail etc., almeno 5 giorni prima di quello fissato per la convocazione. L'avviso relativo sarà altresì esposto all'interno dei locali della sede.

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione col voto favorevole della maggioranza degli associati votanti escludendo dal computo gli astenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti l'Associazione ed in seconda convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) degli associati presenti **ad eccezione delle deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali sarà necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.**

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano (tenendo conto dell'anzianità di carica).

Ogni socio può farsi rappresentare alle assemblee da altro socio mediante semplice delega scritta.

Ciascun socio non può ricevere più di **tre** deleghe per ciascuna assemblea.

È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per televideoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale, a condizione:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare con tutti i mezzi ritenuti necessari od opportuni l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati;

- che sia consentito al Presidente ed a tutti gli altri soggetti partecipanti alla riunione, ivi compresi amministratori ed eventualmente sindaci, se nominati, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

- che tutti i partecipanti possano seguire e partecipare alla discussione in tempo reale anche all'occorrenza visionando, inviando o ricevendo documenti o facendo verbalizzare i propri interventi;

- che in difetto di uno o più dei presupposti di cui sopra il Presidente possa dichiarare non regolarmente costituita la riunione assembleare;

- che nell'avviso di convocazione salvo che si tratti di assemblea totalitaria vengano indicati i luoghi audio-video collegati a cura della associazione nei quali gli aventi diritto potranno partecipare ai lavori assembleari.

Verificandosi tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove inoltre deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la regolare stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 12) - Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea Ordinaria esclusivamente tra gli associati ovvero tra gli appartenenti (o mandatari) degli enti associati.

Per quanto sopra la cessazione del rapporto associativo **da parte dell'associato** ovvero di appartenenza o di rappresentanza, nei confronti dell'ente associato, o il venir meno del rapporto associativo da parte dell'ente nel cui ambito è stato nominato un amministratore, costituirà causa di decadenza dell'amministratore stesso.

I Consiglieri durano in carica per tre **esercizi** ovvero per la più breve durata stabilita dall'associazione al momento della nomina e sono rieleggibili.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più amministratori i restanti provvederanno a sostituirli con apposita deliberazione.

Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla successiva assemblea.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione nulla escluso od eccettuato.

Il Consiglio Direttivo delibera, inoltre sull'ammissione degli associati e sulla misura delle quote associative qualora lo ritenga opportuno.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera sugli argomenti di competenza, a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo nomina il proprio Presidente, il Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere **ed eventualmente uno o più Amministratori Delegati.**

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio costituisce causa di decadenza dalla carica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove inoltre si deve trovare il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.

RAPPRESENTANZA

ART. 13) - La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e davanti ad ogni ordine e grado di giurisdizione spetta disgiuntamente al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere provvede alle incombenze finanziarie dell'Associazione, dando esecuzione di volta in volta alle decisioni del Consiglio Direttivo in materia.

Il Segretario provvede ad una ordinata gestione amministrativa.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 14) - L'Organo di Controllo è composto da un Revisore Unico o da un Organo Collegiale composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, tutti nominati tra iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo controlla la gestione finanziaria della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Accerta la regolare tenuta della contabilità e del bilancio con il relativo rendiconto, esercita il controllo contabile.

COMITATO CONSULTIVO

ART. 15) - Il Comitato Consultivo qualora nominato a seguito di apposita deliberazione dell'assemblea è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri nominati dal Consiglio Direttivo tra soggetti che, per qualificazione o esperienze professionali, risultino idonei a fornire pareri, consulenze o suggerimenti di carattere tecnico, scientifico nei settori in cui si svolge l'attività dell'associazione.

I componenti del Comitato durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

I pareri, le valutazioni o comunque le considerazioni del

Comitato Consultivo, ancorchè conseguenti a richieste del Consiglio Direttivo, avranno comunque mera rilevanza interna, da valutarsi in relazione all'autorevolezza dei componenti rimossa qualsiasi efficacia vincolante nei confronti dell'Organo Direttivo.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 16) - In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo verrà devoluto **previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del terzo settore ad altri Enti del terzo settore operanti a** scopo di pubblica utilità compatibili con le finalità istituzionali dell'Ente ovvero ad altri **E.T.S. indicati dal** Consiglio Direttivo.

ART. 17) - Presso l'Associazione viene istituito:

a) - il Registro dei benemeriti che abbiano contribuito mediante erogazioni o lasciti ritenuti significativi dal Consiglio Direttivo al perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente;

b) - Il registro dei volontari benemeriti che, con il coordinamento e l'indirizzo dei consiglieri prestino senza alcun vincolo né corrispettivo la propria attività a favore dell'Associazione per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. **Si applica il disposto dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo provvederà qualora lo ritenga necessario a redigere un apposito registro interno allo scopo di regolare e disciplinare l'attività di volontariato. L'Associazione provvederà ad assicurare i volontari a norma dell'art. 18 D. Lgs. 117/2017.**

Di entrambe le forme di contribuzione volontaria verrà dato conto annualmente mediante pubblicazione dei lasciti e dei nominativi dei volontari sugli organi di informazione.

ART. 18) - L'Associazione non potrà erogare sotto qualsiasi forma ed anche mediante cessione di beni o erogazioni di servizi a condizioni di favore, compensi a terzi, collaboratori, sostenitori, amministratori, revisori, eccetera, superiori ai limiti di legge in vigore. **Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.**

ART. 19) - L'Associazione è E.T.S. attualmente iscritta quale O.N.L.U.S. al Registro tenuto presso la D.R.E..

In conformità alla disciplina transitoria di cui all'art. 101 del D.Lgs. 117/2017:

- il requisito dell'iscrizione al R.U.N.T.S., nelle more della sua istituzione si intende soddisfatto nella fattispecie attraverso l'attuale iscrizione quale O.N.L.U.S. al Registro tenuto presso la D.R.E.. Per quanto precede tanto l'eliminazione dell'acronimo O.N.L.U.S., quanto l'assunzione della nuova denominazione contenente l'acronimo E.T.S. devono intendersi sospensivamente condizionate rispettivamente alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 co. 2 ed all'iscrizione nel R.U.N.T.S. a seguito della sua operatività;

- continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro O.N.L.U.S. fino all'operatività del R.U.N.T.S..

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20) - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: LEO GALLIGANI - Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio

COPIA DIGITALE - Certifico io sottoscritto Dr. Raffaello

Lavioso Notaio in

Biella iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di

Biella e Ivrea, mediante apposizione al presente file della

mia firma digitale (dotata di Certificato di Vigenza fino al

4 settembre 2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale del No-

tariato

Certification Authority), che la presente copia composta cin-

que mezzi fogli per nove facciate intere meno una riga, con-

corda pure con quanto allegato, e contenuta in un supporto

informatico, è conforme al documento originale cartaceo nei

miei rogiti firmato a norma di legge.

In Biella nel mio studio in Via della Repubblica n. 8 il

giorno 10 aprile 2020. File firmato digitalmente dal Notaio

Dr. Raffaello Lavioso